

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 355/2003 del Consiglio, del 20 febbraio 2003, sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali** ⁽¹⁾ 1
- Regolamento (CE) n. 356/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 357/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 recanti apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni** ⁽¹⁾ 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 359/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte** 17
- Regolamento (CE) n. 360/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 18
- Regolamento (CE) n. 361/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 19
- Regolamento (CE) n. 362/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 20
- Regolamento (CE) n. 363/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003 21

Prezzo: 19,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 364/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003	22
Regolamento (CE) n. 365/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che applica coefficienti di riduzione alla seconda quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001	23
Regolamento (CE) n. 366/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	24
Regolamento (CE) n. 367/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	28
Regolamento (CE) n. 368/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	30
Regolamento (CE) n. 369/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002	32
* Regolamento (CE) n. 370/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	33
Regolamento (CE) n. 371/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	35
Regolamento (CE) n. 372/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	38
Regolamento (CE) n. 373/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento europeo e Consiglio

2003/133/CE:

- * Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla mobilitazione dello strumento finanziario conformemente al punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999** 43

Consiglio

2003/134/CE:

- * Raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi** 45

Commissione

2003/135/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 626]** 47

2003/136/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 627]** 52

2003/137/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dal Paraguay ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 677]** 54

2003/138/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 620]** 58

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2003/139/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova** 60
- ★ **Posizione comune 2003/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC** 62
- ★ **Azione comune 2003/141/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea** 63

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio, dell'11 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 208 del 18.8.2000)** 64
- ★ **Rettifica della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000)** 64
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (GU L 228 del 24.8.2002)** 65
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2287/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 348 del 21.12.2002)** 65



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 355/2003 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2003
sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2(aaa) della direttiva 70/524/CEE richiede che l'autorizzazione degli antibiotici sia collegata alla persona responsabile della loro immissione in circolazione.
- (2) L'articolo 9 della suddetta direttiva dispone che una sostanza collegata alla persona responsabile della sua immissione in circolazione possa essere autorizzata per un periodo di dieci anni se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva.
- (3) La valutazione del fascicolo presentato riguardo al preparato antibiotico di cui all'allegato del presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a), della citata direttiva e che il prodotto può essere quindi inserito nel capitolo I dell'elenco degli additivi autorizzati nei mangimi per animali a norma dell'articolo 9t, lettera b) della summenzionata direttiva. L'elenco contiene gli additivi autorizzati per un periodo di dieci anni.
- (4) La comunicazione della Commissione del luglio 2001 relativa a una strategia comunitaria contro la resistenza antimicrobica stabilisce gli elementi di una politica efficace contro la resistenza antimicrobica. Uno di questi elementi è il divieto di utilizzazione di antibiotici nell'alimentazione degli animali come stimolatori della crescita a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (5) La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi nell'alimentazione degli animali che prevede l'abolizione graduale dell'utilizzazione degli antibiotici per la stimolazione della crescita. In prima lettura della proposta il Parlamento europeo ha approvato tale abolizione graduale. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune che prevede che entro il 1° gennaio 2006 si ponga fine all'utilizzazione degli antibiotici per la stimolazione della crescita. La durata dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà probabilmente ridotta in modo sostanziale in seguito all'adozione del nuovo regolamento relativo all'utilizzazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.
- (6) In assenza di un parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni previste secondo la procedura di cui dall'articolo 23 della summenzionata direttiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo avilamicina appartenente al gruppo «Antibiotici» contenuti nell'allegato è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, designazione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Mg/kg di alimento completo			
Antibiotici									
E 717	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamicina: 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamicina: 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	<p>Composizione dell'additivo: Avilamicina: 200 g attività/kg Olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg Corteccia di semi di soia qs 1 kg</p> <p>Avilamicina: 100 g attività/kg olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg Corteccia di semi di soia qs 1 kg</p> <p>Sostanza attiva: $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$ N. CAS di avilamicina A: 69787-79-7 N. CAS di avilamicina B: 73240-30-9 Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotti da <i>Streptomyces viridochromogenes</i> (NRRL 2860), in forma di granulato.</p> <p>Fattore di composizione: ≥ Avilamicina A: 60 % ≤ Avilamicina B: 18 % ≥ Avilamicina A + B: 70 % ≤ Altre avilamicine singole: 6 %</p>	Tacchini	—	5	10	—	20.1.2013

REGOLAMENTO (CE) N. 356/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	126,3
	204	59,9
	212	127,0
	999	104,4
0707 00 05	052	151,2
	068	140,4
	204	65,8
	220	221,4
0709 10 00	999	144,7
	220	192,2
0709 90 70	999	192,2
	052	186,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	249,4
	388	197,8
	999	211,4
	052	41,3
	204	42,5
	212	53,1
0805 20 10	220	37,3
	600	40,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	624	58,8
	999	45,6
	204	91,2
	999	91,2
	052	56,8
	204	122,8
0805 50 10	220	74,2
	464	105,8
	600	65,6
	624	77,2
	999	83,7
	052	59,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	70,1
	999	64,5
	039	70,5
	388	91,3
	400	93,4
	404	97,9
	512	81,7
	524	75,1
	528	99,6
	720	99,0
0808 20 50	999	88,6
	388	83,0
	400	105,7
	512	67,4
	528	71,7
	720	58,6
	999	77,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 recanti apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1938/2001 ⁽³⁾ e (CE) n. 1939/2001 ⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2089/2002 ⁽⁵⁾, e (CE) n. 1940/2001 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 207/2003 ⁽⁷⁾, prevedono la possibilità per le riserie di partecipare alla gara, rispettando segnatamente le norme relative alla trasformazione del risone in riso lavorato contrassegnato mediante taluni coloranti, stabiliti dagli stessi regolamenti.
- (2) L'efficacia della misura, in particolare le scadenze per la trasformazione e le spese di controllo, può essere migliorata prevedendo che i fabbricati di alimenti composti possano partecipare alla gara assumendo gli impegni che sono attualmente imposti alle riserie.
- (3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

- a) qualora gli offerenti siano fabbricanti di alimenti per animali:
- utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore,
 - procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, ai fini del controllo dell'utilizzazione del riso e della tracciabilità dei prodotti;

b) qualora gli offerenti siano riserie:

- effettuare i trattamenti previsti all'allegato III, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, del riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari,
- fare incorporare tale prodotto negli alimenti per animali entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, salvo caso di forza maggiore;

c) assumere a proprio carico i costi della trasformazione dei prodotti e dei loro trattamenti;

d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare se gli impegni da loro assunti sono stati debitamente onorati.»

2) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1938/2001 è modificato come segue:

Il regolamento (CE) n. 1939/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

- a) qualora gli offerenti siano fabbricanti di alimenti per animali:
- utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore,

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 24.

- procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, ai fini del controllo dell'utilizzazione del riso e della tracciabilità dei prodotti;
- b) qualora gli offerenti siano riserie:
- effettuare i trattamenti previsti all'allegato III, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, del riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari,
 - fare incorporare tale prodotto negli alimenti per animali entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, salvo caso di forza maggiore;
- c) assumere a proprio carico i costi della trasformazione dei prodotti e dei loro trattamenti;
- d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare se gli impegni da loro assunti sono stati debitamente onorati.»;
- 2) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:
«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1940/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:
- a) qualora gli offerenti siano fabbricanti di alimenti per animali:
- utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

- procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, ai fini del controllo dell'utilizzazione del riso e della tracciabilità dei prodotti;

- b) qualora gli offerenti siano riserie:
- effettuare i trattamenti previsti all'allegato III, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, del riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari,
 - fare incorporare tale prodotto negli alimenti per animali entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, salvo caso di forza maggiore;
- c) assumere a proprio carico i costi della trasformazione dei prodotti e dei loro trattamenti;
- d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare se gli impegni da loro assunti sono stati debitamente onorati.»;

- 2) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 358/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, scade il 31 marzo 2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

- la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,
- la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,
- la copertura in comune di certi tipi di rischi,
- il regolamento dei sinistri,
- il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza,
- i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) In virtù del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3932/92, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni ⁽³⁾. Il regolamento (CEE) n. 3932/92, modificato

(3) Il regolamento (CEE) n. 3932/92 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un'esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata.

(4) Il 12 maggio 1999 la Commissione ha adottato una relazione ⁽⁴⁾ al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CEE) n. 3932/92. Il 15 dicembre 1999 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sulla relazione della Commissione ⁽⁵⁾. Il 19 maggio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione ⁽⁶⁾. Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tenuto una riunione di consultazione sul regolamento con le parti interessate, compresi rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Il 9 luglio 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un progetto del presente regolamento, invitando gli interessati a presentare osservazioni entro il 30 settembre 2002.

(5) Un nuovo regolamento deve soddisfare il duplice requisito di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa. Si deve inoltre tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione dal 1992 in poi e dei risultati delle consultazioni sulla relazione del 1999 e di quelle che si sono tenute in vista dell'adozione del presente regolamento.

(6) Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

⁽¹⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ COM(1999) 192 def.

⁽⁵⁾ CES 1139/99.

⁽⁶⁾ PE A5 — 0104/00.

- (7) È tuttavia opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco delle clausole esentate a vantaggio di una definizione delle categorie di accordi esentati che faccia riferimento ad una soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante. Tuttavia va riconosciuto che nel settore delle assicurazioni esistono alcuni tipi di collaborazione tra tutte le imprese operanti su un mercato rilevante delle assicurazioni che possono essere considerati in linea di massima conformi alle condizioni stabilite nell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. In sede di valutazione individuale di un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, si deve tener conto di diversi fattori, e in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (9) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (10) La collaborazione tra imprese di assicurazione o nell'ambito di associazioni di imprese per quanto riguarda il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato o, per l'assicurazione sulla vita, l'elaborazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole compagnie. A sua volta ciò può facilitare l'ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Lo stesso vale per gli studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che tale collaborazione sia esentata solo in quanto è necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati; in effetti, i premi commerciali possono essere inferiori agli importi che si desumono dai risultati dei calcoli, dalle tavole o dagli studi in questione, poiché gli assicuratori possono utilizzare i proventi dei loro investimenti per ridurre i premi. Inoltre, i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione devono essere privi di carattere vincolante e avere solo valore di riferimento.
- (11) Inoltre, più sono ampie le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici sul costo della copertura di un determinato rischio in passato, minore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per il calcolo dei premi su una base più ristretta. È quindi opportuno esentare il calcolo in comune del costo passato della copertura dei rischi a condizione che le statistiche disponibili siano fornite in forma sufficientemente dettagliata e differenziata da renderle adeguate sotto il profilo attuariale.
- (12) Inoltre, poiché l'accesso ai calcoli, alle tavole e agli studi di cui trattasi è necessario sia per le imprese che già operano sul mercato geografico o del prodotto di cui trattasi, sia per quelle che esaminano la possibilità di entrare nel mercato in questione, queste ultime devono poter accedere ai calcoli, alle tavole ed agli studi suddetti a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti sul mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l'impegno da parte dell'impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione. Esse potrebbero anche includere l'appartenenza all'associazione di assicuratori preposta all'elaborazione dei calcoli, purché le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato in questione possano essere ammesse a far parte di detta associazione a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia ai fini di cui sopra i diritti addebitati alle imprese di assicurazione che non hanno contribuito alla loro elaborazione per avere accesso ai calcoli e agli studi in questione vanno considerati non ragionevoli se sono talmente elevati da costituire un ostacolo all'ingresso nel mercato.
- (13) L'attendibilità dei calcoli, delle tavole e degli studi in comune è tanto maggiore quanto più è grande il numero dei dati statistici sui quali essi sono fondati. Gli assicuratori che detengono quote di mercato elevate possono produrre internamente statistiche sufficienti per effettuare calcoli attendibili, ma quelli con quote di mercato piccole, ed ancor meno i nuovi operatori, non hanno questa possibilità. L'inclusione nei calcoli, nelle tavole e negli studi elaborati in comune di dati forniti da tutte le imprese di assicurazione presenti su un mercato, comprese quelle più grandi, promuove la concorrenza agevolando le piccole imprese e facilita l'ingresso nel mercato. Data questa particolarità del settore delle assicurazioni, non è opportuno subordinare l'esenzione per i calcoli e gli studi elaborati in comune a soglie in termini di quote di mercato.
- (14) Le condizioni tipo di assicurazione o le clausole individuali tipo per l'assicurazione diretta e modelli tipo che illustrino i profitti di una polizza di assicurazione sulla vita possono procurare dei benefici. Per esempio, possono tradursi in guadagni di efficienza per gli assicuratori; possono facilitare l'ingresso nel mercato di imprese di assicurazione piccole o inesperte; possono aiutare le imprese di assicurazione ad adempiere ad obblighi giuridici e possono essere utilizzati dalle organizzazioni dei consumatori come parametri di riferimento per mettere a confronto le polizze offerte dai diversi assicuratori.
- (15) Tuttavia le condizioni di assicurazione tipo non devono portare né alla standardizzazione dei prodotti, né al determinarsi di squilibri significativi tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Di conseguenza, l'esenzione deve applicarsi alle condizioni di assicurazione tipo solo a condizione che non siano vincolanti e che indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse. Inoltre, le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di rischio senza prevedere la possibilità esplicita

- di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere il mantenimento della relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre il termine pattuito inizialmente. Rimangono comunque salvi gli obblighi, previsti da disposizioni comunitarie o nazionali, di includere determinati rischi in determinati tipi di polizza.
- (16) Inoltre, si deve stabilire che le condizioni di assicurazione tipo devono essere comunicate a chiunque vi sia interessato, e in particolare al contraente, al fine di garantire una reale trasparenza e, di conseguenza, un beneficio per i consumatori.
- (17) L'inclusione in una polizza di assicurazione di rischi a cui un numero significativo di contraenti non è esposto simultaneamente può ostacolare l'innovazione, dato che l'abbinamento di rischi non collegati tra loro può distogliere gli assicuratori dall'offrire una copertura separata e specifica per ciascuno di essi. Una clausola che imponga una simile copertura globale non deve quindi beneficiare dell'esenzione per categoria. Quando gli assicuratori sono tenuti per legge ad includere nelle polizze la copertura di rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto, l'inclusione in un contratto tipo non vincolante di una clausola tipo che rispecchia tale obbligo giuridico non costituisce una restrizione della concorrenza e non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.
- (18) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione (detti spesso «pool») può consentire agli assicuratori e ai riassicuratori di assicurare o riassicurare rischi per i quali la copertura che sarebbero in grado di offrire sarebbe insufficiente se il consorzio non esistesse. Essi possono anche contribuire a far acquisire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione esperienza di rischi con i quali non hanno familiarità. Tuttavia questi consorzi possono comportare restrizioni di concorrenza, quali la standardizzazione delle condizioni di assicurazione e persino dell'ammontare della copertura e dei premi. È quindi opportuno stabilire le circostanze nelle quali i consorzi possono beneficiare dell'esenzione.
- (19) Per i rischi veramente nuovi non è possibile determinare in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio, né se due o più consorzi potrebbero coesistere proponendo tale tipo di assicurazione. Un accordo di pooling per la coassicurazione o la coriassicurazione esclusivamente di simili nuovi rischi (e non di un insieme di rischi nuovi ed esistenti) può perciò essere esentato per un periodo di tempo limitato. Tre anni dovrebbero costituire un periodo adeguato per la formazione di dati storici sui sinistri sufficienti per valutare la necessità o meno di un unico consorzio. Il presente regolamento esenta quindi per i primi tre anni di esistenza qualsiasi consorzio che venga costituito ex novo per coprire un nuovo rischio.
- (20) La definizione di «nuovo rischio» specifica che rientrano nella definizione solo i rischi che non esistevano prima, escludendo quindi, per esempio, i rischi che esistevano già ma non venivano assicurati. Inoltre un rischio la cui natura muta in modo significativo (per esempio a seguito di un considerevole intensificarsi dell'attività terroristica) non rientra nell'ambito della definizione poiché in tal caso il rischio in sé non è nuovo. Un rischio nuovo, per sua natura, richiede un prodotto assicurativo completamente nuovo e non può essere coperto mediante aggiunte o modifiche a un prodotto assicurativo esistente.
- (21) Per i rischi che non sono nuovi, si riconosce che i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che producono una restrizione della concorrenza possono anche, in un numero limitato di casi, comportare vantaggi tali da giustificare un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, anche se potrebbero essere sostituiti da due o più entità di assicurazione in concorrenza tra loro. Essi possono per esempio consentire ai loro membri di acquisire la necessaria esperienza del settore assicurativo di cui trattasi, permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi attraverso la riassicurazione in comune a condizioni vantaggiose. Tuttavia un'esenzione a favore di tali consorzi non è giustificata se il consorzio in questione detiene un grado significativo di potere di mercato, poiché in tal caso la restrizione della concorrenza derivante dall'esistenza del consorzio sarebbe preponderante rispetto a qualsiasi possibile vantaggio.
- (22) Il presente regolamento esenta quindi qualsiasi consorzio di coassicurazione o di coriassicurazione esistente da oltre tre anni, o che non sia costituito per coprire un rischio nuovo, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito del consorzio dai suoi membri non superi le soglie seguenti: il 25 % del mercato rilevante per i consorzi di coriassicurazione e il 20 % per i consorzi di coassicurazione. La soglia per i consorzi di coassicurazione è inferiore in quanto i pool di coassicurazione possono comportare condizioni di assicurazione e premi commerciali uniformi. Queste esenzioni si applicano tuttavia soltanto se il consorzio in questione soddisfa le ulteriori condizioni stabilite nel presente regolamento, che sono intese a minimizzare le restrizioni della concorrenza tra membri di un consorzio.
- (23) I consorzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento possono eventualmente beneficiare di un'esenzione individuale, a seconda delle caratteristiche del consorzio e delle specifiche condizioni del mercato in questione. Tenuto conto del fatto che molti mercati assicurativi sono in continuo sviluppo, in questi casi sarà necessaria un'analisi individuale per stabilire se le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato siano soddisfatte.

(24) L'adozione da parte di una o più associazioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione di specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti i dispositivi di sicurezza e di procedure di valutazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche tecniche, regole o codici di condotta può essere utile per fornire agli assicuratori ed ai riassicuratori un parametro di riferimento per la valutazione della portata del rischio che sono invitati ad assicurare in un caso specifico, che dipende dalla qualità dei dispositivi di sicurezza e della loro installazione e manutenzione. Tuttavia, quando esistono specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta a livello comunitario, armonizzati in linea con la legislazione comunitaria sulla libera circolazione delle merci, non è opportuno esentare mediante regolamento eventuali accordi tra imprese di assicurazione sulla medesima materia, poiché l'obiettivo dell'armonizzazione a livello europeo è appunto quello di stabilire livelli esaustivi ed adeguati di sicurezza per i dispositivi di sicurezza, che si applichino in modo uniforme nell'insieme della Comunità. Accordi tra imprese di assicurazione su requisiti diversi per i dispositivi di sicurezza potrebbero compromettere il conseguimento di tale obiettivo.

(25) Per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, dato che non vi è stata alcuna armonizzazione in materia a livello comunitario, gli accordi tra assicuratori che definiscono specifiche tecniche o procedure di omologazione da utilizzare in uno o più Stati membri possono essere esentati mediante regolamento. L'esenzione deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni, in particolare che ogni impresa di assicurazione deve rimanere libera di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da essa determinate, dispositivi ed imprese di installazione e manutenzione non omologati in comune.

(26) Qualora accordi individuali esentati a norma del presente regolamento producano tuttavia effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, interpretate secondo la prassi amministrativa della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Questa revoca può essere disposta in particolare se studi sull'impatto di sviluppi futuri si fondano su ipotesi ingiustificabili, o se le condizioni di assicurazione tipo raccomandate contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, o se i consorzi sono utilizzati o gestiti in modo tale da conferire ad una o più imprese partecipanti i mezzi per acquisire o rafforzare un potere di mercato significativo sul mercato rilevante, o se i consorzi producono una ripartizione del mercato.

(27) Per facilitare la conclusione di accordi, che possono in alcuni casi comportare significative decisioni di investimento, il periodo di validità del presente regolamento deve essere fissato a sette anni.

(28) Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 82 del trattato.

(29) Conformemente al principio di supremazia del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve pregiudicare l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione dell'esenzione

Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'articolo 81, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile, alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni (in appresso «parti») per quanto riguarda:

- a) l'elaborazione e la diffusione in comune di:
 - calcoli del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «calcoli»),
 - ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione, tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità (in appresso «tavole»);
- b) la realizzazione di studi in comune sull'impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l'entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi;
- c) l'elaborazione in comune e la diffusione di condizioni di assicurazione tipo non vincolanti per le assicurazioni dirette (in appresso «condizioni di assicurazione tipo»);
- d) l'elaborazione in comune e la diffusione di modelli non vincolanti che illustrino gli utili da realizzare mediante una polizza di assicurazione che comporti un elemento di capitalizzazione (in appresso «modelli»);
- e) la costituzione ed il funzionamento di consorzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione; e

f) l'elaborazione, l'adozione e la diffusione di:

- specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti tipi di dispositivi di sicurezza per i quali non esistono a livello comunitario specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta armonizzati in linea con la legislazione europea sulla libera circolazione delle merci, e procedure di valutazione e omologazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta,
- specifiche tecniche, regole o codici di condotta per l'installazione e la manutenzione di dispositivi di sicurezza, e procedure di valutazione e omologazione della conformità delle imprese di installazione o di manutenzione di dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «accordo» si intende un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
 - 2) per «impresa partecipante» si intende un'impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;
 - 3) per «imprese collegate» si intendono:
 - a) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:
 - i) di oltre la metà dei diritti di voto; o
 - ii) del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
 - iii) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
 - b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
 - c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
 - d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
 - e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente
 - i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
- ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;
- 4) per «condizioni di assicurazione tipo» si intendono le clausole contenute in un modello o in polizze di assicurazione di riferimento elaborate in comune da assicuratori o da organismi o associazioni di assicuratori;
 - 5) per «consorzi di coassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione che:
 - i) convengono di sottoscrivere a nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una determinata categoria di rischio; o
 - ii) incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto;
 - 6) per «consorzi di coriassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:
 - i) per riassicurare reciprocamente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi;
 - ii) in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi;
 - 7) per «nuovi rischi» si intendono rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell'estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente;
 - 8) per «dispositivi di sicurezza» si intendono i componenti e le apparecchiature concepiti per la prevenzione e la riduzione delle perdite ed i sistemi costituiti con detti elementi;
 - 9) per «premio commerciale» si intende il prezzo praticato all'acquirente di una polizza di assicurazione.

CAPO II

CALCOLI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE

Articolo 3

Condizioni di esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera a), si applica a condizione che i calcoli e le tavole:
 - a) si fondino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi (tra l'altro) ai seguenti elementi:
 - il numero di sinistri durante detto periodo,

- il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto,
 - il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,
 - l'importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto;
- b) comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale;
- c) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti.

2. Le esenzioni di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), si applicano a condizione che i calcoli, le tavole o i risultati degli studi:

- a) non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati;
- b) siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante;
- c) siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato geografico o del prodotto al quale i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono.

Articolo 4

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l'impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare calcoli o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell'articolo 1, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all'articolo 1, lettera b).

CAPO III

CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE E MODELLI

Articolo 5

Condizioni di esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica a condizione che le condizioni di assicurazione tipo:

- a) siano elaborate e diffuse indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante e che il loro uso non è raccomandato in alcun modo;
- b) indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse; e

- c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.

2. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), si applica a condizione che i modelli non vincolanti siano elaborati e diffusi soltanto a fini indicativi.

Articolo 6

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica qualora le condizioni di assicurazione tipo contengano clausole che:

- a) contengono un'indicazione del livello dei premi commerciali;
- b) indicano l'ammontare della copertura o la quota che il contraente deve assumere a suo carico (franchigia);
- c) impongono una copertura globale che copre rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto;
- d) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia (fatte salve le clausole di indicizzazione) o modifichi le condizioni del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;
- e) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;
- f) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni;
- g) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno;
- h) impongono all'assicurato di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura;
- i) impongono all'assicurato di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti;
- j) obbligano il contraente, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente il contratto di assicurazione;
- k) escludono o limitano la copertura di un rischio se l'assicurato utilizza dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o di manutenzione che non sono omologati in base ai requisiti convenuti da una o più associazioni di assicuratori di uno o più Stati membri o al livello comunitario.

2. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse dalle condizioni di assicurazione tipo stabilite a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

3. Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione.

4. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non si applica quando, salvi gli obblighi di legge, i modelli non vincolanti presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano cifre corrispondenti alle spese amministrative.

5. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare modelli relativi agli utili futuri di contratti d'assicurazione diversi da quelli stabiliti a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

CAPO IV

COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI

Articolo 7

Applicazione dell'esenzione e soglie in termini di quota di mercato

1. Per i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per coprire esclusivamente nuovi rischi, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio, a prescindere dalla quota di mercato del consorzio.

2. I consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che non rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 1 (perché esistono da oltre tre anni o non sono stati costituiti per coprire un nuovo rischio) beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e) finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

- a) nel caso dei consorzi di coassicurazione, più del 20 % del mercato rilevante;
- b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 % del mercato rilevante.

3. Ai fini del calcolo della soglia espressa in termini di quota di mercato, di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell'impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati;
- b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
- c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3, lettera e), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

4. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 22 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 20 %.

5. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 22 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 22 %.

6. I benefici previsti ai paragrafi 4 e 5 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

7. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 27 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 25 %.

8. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 27 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 27 %.

9. I benefici previsti ai paragrafi 7 e 8 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

Articolo 8

Condizioni di esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), si applica a condizione che:

- a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a un anno senza subire sanzioni;

- b) le regole del consorzio non obblighino qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio, totalmente o in parte, qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio;
 - c) le regole del consorzio non limitino l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea;
 - d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite;
 - e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti;
 - f) i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta; e
 - g) nessun partecipante al consorzio, e nessuna impresa che eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale del consorzio, sia anche membro di, o eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di, un altro consorzio che opera nello stesso mercato rilevante.
- g) la valutazione della conformità non comporti per il richiedente spese sproporzionate rispetto ai costi della procedura di omologazione;
 - h) i dispositivi e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano la relativa certificazione in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;
 - i) la conformità o l'omologazione siano certificate per iscritto;
 - j) il rifiuto del certificato di conformità sia motivato per iscritto ed accompagnato da una copia dei protocolli delle prove e dei controlli effettuati;
 - k) il rifiuto di prendere in considerazione una domanda di valutazione sia motivato per iscritto; e
 - l) le specifiche e le regole siano applicate da organismi accreditati secondo le norme delle serie EN 45000 e EN ISO/IEC 17025.

CAPO V

DISPOSITIVI DI SICUREZZA*Articolo 9***Condizioni di esenzione**

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera f), si applica a condizione che:

- a) le specifiche tecniche e le procedure di valutazione della conformità siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinato il dispositivo di sicurezza;
- b) le regole per la valutazione delle imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla loro qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;
- c) dette specifiche e regole siano redatte e comunicate corrette della menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da esse determinate, altri dispositivi di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;
- d) dette specifiche e regole siano comunicate, su semplice richiesta, a chiunque sia interessato;
- e) gli elenchi dei dispositivi di sicurezza e delle imprese di installazione e manutenzione conformi alle specifiche comprendano una classificazione basata sul livello d'efficacia conseguito;
- f) una domanda di valutazione possa essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi interessato;

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE*Articolo 10***Revoca dell'esenzione**

La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione disposta dal presente regolamento, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, se di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo constata, in un caso specifico, che un accordo esentato a norma dell'articolo 1 ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare se:

- a) gli studi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera b), si fondano su ipotesi ingiustificabili;
- b) le condizioni di assicurazione tipo cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
- c) in relazione alla copertura in comune di una determinata categoria di rischi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, si traduce nella ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti contigui.

*Articolo 11***Periodo transitorio**

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2003 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 3932/92.

*Articolo 12***Periodo di validità**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003 e scade il 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 359/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 dispone che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato del burro può essere aumentato qualora, al momento dello svincolo dell'ammasso, le condizioni del mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso.
- (2) In applicazione di tale disposizione, l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, prevede che, in talune condizioni, l'aiuto è maggiorato o ridotto se il prezzo massimo d'acquisto fissato mediante gara, espresso in euro oppure — per i paesi che non partecipano alla moneta unica — in moneta nazionale, varia tra il primo e l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.
- (3) Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1255/1999 ha già fissato riduzioni del prezzo d'intervento fino al 2007, si prevedono riduzioni del prezzo massimo d'acquisto all'intervento e del prezzo di mercato.

- (4) Fatta salva la facoltà della Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, di aumentare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato del burro quando sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, occorre sopprimere i paragrafi 2 e 3, dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 va modificato di conseguenza.
- (6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 360/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 12,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17.⁽⁷⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 239 del 6.9.2002, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 362/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 10,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 363/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 256/2003 della Commissione ⁽³⁾.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 36,87 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 100 400 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 36 del 12.2.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 60/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 33,98 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 31 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 365/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

che applica coefficienti di riduzione alla seconda quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato, senza esame preventivo delle condizioni economiche⁽³⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 165/2003 della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce le quantità restanti di alcuni prodotti di base ammissibili al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1488/2001.
- (2) Le quantità totali per le quali sono stati richiesti certificati di perfezionamento attivo relativi a latte scremato in polvere, burro e zucchero notificate dagli Stati membri entro il 21 febbraio 2003 superano le quantità disponibili di tali prodotti fissate nel regolamento (CE) n. 165/2003.

(3) La totalità delle quantità notificate alla Commissione è ammissibile.

(4) È pertanto opportuno applicare coefficienti di riduzione alle quantità di latte scremato in polvere, burro e zucchero richieste per il periodo che inizia dal 3 febbraio 2003 e termina il 14 febbraio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I certificati di perfezionamento attivo richiesti per il periodo che inizia il 3 febbraio e termina il 14 febbraio 2003 sono soggetti ai seguenti coefficienti di riduzione:

- a) 39,40 % per il latte scremato in polvere, codice NC ex 0402 10 19;
- b) 78,00 % per il burro, codice NC ex 0405 10 19; e
- c) 18,40 % per lo zucchero, codice NC 1701 99 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 366/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ -- negli altri casi	— — —	— — —
1002 00 00	Segala	2,812	2,812
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ -- negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ -- negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,388 0,933 2,388 1,791 0,700 1,791 0,933 2,388 2,388 0,933 2,388	2,388 0,933 2,388 1,791 0,700 1,791 0,933 2,388 2,388 0,933 2,388

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	14,500 14,500 14,500	14,500 14,500 14,500
1006 40 00	Rotture di riso	3,600	3,600
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 367/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,21	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,42	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 368/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	38,85 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,25 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	38,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,25 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4223
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	42,23
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4223

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 369/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,900 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 370/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

**recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone
specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin
Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 20 febbraio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 51 del 26.2.2003, pag. 19.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

REGOLAMENTO (CE) N. 371/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 4 797 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 4 797 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (°)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (°)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	111	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	139
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	111		R02	EUR/t	145
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	111		R03	EUR/t	150
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	165
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	111		A97	EUR/t	145
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	111	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	145
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	111		R01	EUR/t	139
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	165
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	111		A97	EUR/t	145
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	111	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	145
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	111		064 e 066	EUR/t	165
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		R01	EUR/t	165
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	111	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	165
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	111		R01	EUR/t	139
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	111	1006 30 92 9100	R02	EUR/t	145
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R03	EUR/t	150
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	139		064 e 066	EUR/t	165
	R02	EUR/t	145	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	139
	R03	EUR/t	150		R02	EUR/t	145
	064 e 066	EUR/t	165		R03	EUR/t	150
	A97	EUR/t	145		064 e 066	EUR/t	165
	021 e 023	EUR/t	145		A97	EUR/t	145
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	139	1006 30 94 9900	021 e 023	EUR/t	145
	A97	EUR/t	145		R01	EUR/t	139
	064 e 066	EUR/t	165		A97	EUR/t	145
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	139	1006 30 96 9100	064 e 066	EUR/t	165
	R02	EUR/t	145		R01	EUR/t	139
	R03	EUR/t	150		R02	EUR/t	145
	064 e 066	EUR/t	165		R03	EUR/t	150
	A97	EUR/t	145		064 e 066	EUR/t	165
	021 e 023	EUR/t	145	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	145
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	139		021 e 023	EUR/t	145
	064 e 066	EUR/t	165		R01	EUR/t	139
	A97	EUR/t	145		A97	EUR/t	145
					064 e 066	EUR/t	165
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	145
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(°) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 2 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 1 000 t,

Destinazioni 021 e 023: 533 t,

Destinazioni 064 e 066: 1 000 t,

Destinazione A97: 264 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 372/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	33,43	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	27,46
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	28,66	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	28,66	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C17	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C17	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C18	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	5,97
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	42,98	1107 10 91 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	33,43	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	28,66	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	28,66	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	38,21
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	28,12	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	38,21
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	38,21
1103 20 60 9000	C20	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	38,21
1103 20 20 9000	C17	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	54,72
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	54,72
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	37,43
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	28,66
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	38,21	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	37,43
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	31,04	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	28,66
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	28,66
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	37,43
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	28,66
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	39,22
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	27,22
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	28,66
1104 23 10 9100	C14	EUR/t	35,82				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 373/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	23,88
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

relativa alla mobilitazione dello strumento finanziario conformemente al punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

(2003/133/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 24,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, è stata decisa un'azione specifica di riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi per un importo di 197 milioni di EUR. Con riferimento a tale importo, l'autorità di bilancio ha deciso, il 21 ed il 22 novembre 2001, nel corso della riunione di concertazione tra il Consiglio ed una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione, di iscrivere 27 milioni di EUR nel bilancio 2003.
- (2) Le azioni volte alla riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi rientrano nella rubrica 2 «Azioni strutturali», sottorubrica «Fondi strutturali», delle prospettive finanziarie.
- (3) A norma del punto 12, paragrafo 2, dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, gli stanziamenti previsti per le azioni che rientrano nella rubrica 2 «Azioni strutturali» delle prospettive finanziarie non lasciano alcun margine nell'ambito del massimale previsto.

- (4) Nella riunione di concertazione del 25 novembre 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato lo storno di stanziamenti n. 51/2002 di 14 991 760 EUR da dotazioni non utilizzate del bilancio 2002 alla linea B2-2 0 0. Essi hanno, inoltre, stabilito di iscrivere i restanti 12 008 240 EUR sulla linea B2-2 0 0 per l'esercizio 2003. Tale importo supererà il massimale della rubrica 2 per il 2003 e dovrà, pertanto, essere finanziato dallo strumento di flessibilità.
- (5) In particolare, per l'azione di riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi, è opportuno fare un'eccezione al principio generale dell'accordo interistituzionale che prevede che «lo strumento di flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo stesso fabbisogno a titolo di due esercizi consecutivi»,

DECIDONO:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea dell'esercizio finanziario 2003 (di seguito «bilancio 2003»), è fatto ricorso allo strumento di flessibilità per l'importo di 12 008 240 EUR in stanziamenti di impegno.

Tale importo è destinato al finanziamento dell'azione specifica volta a promuovere la riconversione di pescherecci e di pescatori che beneficiavano, fino al 1999, dell'accordo di pesca con il Marocco, rientrante nella rubrica «Azioni strutturali» delle prospettive finanziarie, a titolo della linea B2-2 0 0 del bilancio 2003.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* contemporaneamente al bilancio 2003.

Fatto a Strasburgo, addì 19 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi

(2003/134/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta di raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) ⁽³⁾ prevedeva di esaminare la necessità di una proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori autonomi, dato il numero crescente di lavoratori autonomi.
- (2) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione ⁽⁴⁾ sul quadro generale per l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000), propone che esso comprenda misure miranti a estendere la direttiva quadro ai lavoratori autonomi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione ⁽⁵⁾ riguardante la relazione intermedia sulla realizzazione di questo programma, attira nuovamente l'attenzione sulla categoria dei lavoratori autonomi che si collocano molto al di fuori del campo di applicazione della legislazione e ricorda che lo sviluppo del subappalto ha per corollario un aumento degli infortuni sul lavoro.
- (3) Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi dovrebbero, ogni qualvolta sia possibile, tenere conto della comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 dal titolo «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza (2002-2006)», e della risoluzione del Consiglio su una nuova strategia comunitaria per la

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006), intese a suscitare una cultura basata sulla prevenzione e a orientare i comportamenti.

- (4) Le parti sociali conferiscono particolare importanza alla tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle altre persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro e quasi la totalità è a favore di un'azione comunitaria sotto forma di raccomandazione del Consiglio, che metta l'accento sui settori ad alto rischio e in particolare su misure in materia di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi, di formazione adeguata e di controllo della salute appropriato.
- (5) I lavoratori che esercitano la loro attività professionale al di fuori di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro o, più in generale, al di fuori di qualsiasi subordinazione a una terza persona, non sono, in regola generale, coperti dalle direttive comunitarie che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare dalla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁶⁾. D'altra parte, in alcuni Stati membri, tali lavoratori non sono coperti dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- (6) I lavoratori autonomi, sia che lavorino da soli o con altri dipendenti, possono essere esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a quelli che corrono i lavoratori dipendenti.
- (7) Con le loro attività i lavoratori autonomi possono compromettere la sicurezza e la salute di altre persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro.
- (8) Esistono inoltre nella Comunità settori considerati ad «alto rischio» in cui il numero di lavoratori autonomi è molto elevato (agricoltura, pesca, edilizia, trasporti).

⁽¹⁾ Parere del 23 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 139.

⁽³⁾ GU C 262 del 7.10.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 205 del 25.7.1994, pag. 478.

⁽⁵⁾ Risoluzione del PE del 25.2.1999 (A4-0050/1999).

⁽⁶⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

- (9) La recente raccomandazione del BIT, che accompagna la convenzione concernente la salute e la sicurezza nell'agricoltura ⁽¹⁾, stabilisce che gli Stati membri devono estendere progressivamente agli agricoltori autonomi la tutela prevista per i lavoratori dipendenti, tenendo conto delle opinioni delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori autonomi, se del caso.
- (10) Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui i lavoratori autonomi sono particolarmente esposti determinano notevoli costi sociali e umani.
- (11) È pertanto opportuno tener conto della categoria dei lavoratori autonomi e, nella presente raccomandazione, concentrarsi sulla prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie professionali a cui sono esposti i lavoratori autonomi.
- (12) La necessità di tenere conto della situazione particolare dei lavoratori autonomi è già stata riconosciuta per quanto riguarda il lavoro svolto nei cantieri temporanei o mobili. Infatti la direttiva 92/57/CEE ⁽²⁾ prevede l'estensione ai lavoratori autonomi di talune disposizioni pertinenti in materia di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione.
- (13) Il miglioramento delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori autonomi può favorire le condizioni di concorrenza e la competitività a livello europeo.
- (14) Occorre inoltre favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alla formazione e all'informazione, al fine di migliorare sia la loro salute e sicurezza sia quella delle persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero scegliere i mezzi che ritengono più opportuni per raggiungere questi obiettivi.
- (16) La presente raccomandazione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali esistenti o future che garantiscono un livello di protezione più elevato.
- (17) Nella situazione attuale, gli Stati membri sono i più idonei ad adottare le misure opportune, ma anche la Comunità dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente raccomandazione.
- (18) La proposta è stata definita in seguito alla consultazione delle parti sociali, in applicazione dell'articolo 138, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di promuovere, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici e della natura specifica della relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi;
2. di scegliere, nel promuovere le misure di salute e sicurezza per i lavoratori autonomi, le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio, una o più delle misure che seguono: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d'informazione e incoraggiamento delle parti interessate;
3. di adottare le misure necessarie, comprese le campagne di sensibilizzazione, per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli organismi competenti, nonché presso le loro organizzazioni rappresentative, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
4. di adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute;
5. di agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati;
6. in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderano di beneficiare di controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti;
7. di tenere conto, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, delle informazioni disponibili sulle esperienze fatte in altri Stati membri;
8. di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, l'efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all'adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ BIT, convenzione 184/2001 del 21.6.2001.

⁽²⁾ GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar

[notificata con il numero C(2003) 626]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/135/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ultimo decennio la peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici in Germania, negli stati federali del Baden-Württemberg, del Brandeburgo, della Bassa Sassonia, del Meclemburgo-Pomerania occidentale, della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Renania Palatinato, della Saar e della Sassonia-Anhalt.

(2) Con le decisioni 1999/39/CE, del 21 dicembre 1998, che approva il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e nella Bassa Sassonia e che abroga la decisione 96/552/CE ⁽²⁾, 1999/335/CE della Commissione, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato ⁽³⁾ e 2000/281/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Sassonia-Anhalt ⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato i piani per l'eradicazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici nel Baden-Württemberg, nel Brandeburgo, nella Bassa Sassonia, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, nella Renania-Palatinato e nella Sassonia-Anhalt.

(3) Con la decisione 2002/161/CE, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/791/CE ⁽⁶⁾, la Commissione ha approvato i piani per l'eradicazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici nella Renania Settentrionale-Vestfalia e per una vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar.

(4) La Germania ha presentato dati da cui risulta che la peste suina classica è stata eradicata nel Baden-Württemberg, nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e nella Sassonia-Anhalt. È pertanto opportuno abrogare le misure di lotta adottate dalla Commissione contro tale malattia in queste zone della Germania.

(5) È invece necessario mantenere le misure di lotta contro la peste suina classica nella Bassa Sassonia, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar.

(6) La Germania ha presentato piani aggiornati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato, per conformarli a quanto prescritto dalla direttiva 2001/89/CE.

(7) Alla luce della situazione epidemiologica, la Germania ha presentato un piano modificato per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Renania-Palatinato ed un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Bassa Sassonia.

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 92 del 31.3.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 40.

- (8) I piani per l'eradicazione e per la vaccinazione di emergenza recentemente presentati sono stati esaminati e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.
- (9) Le autorità tedesche hanno autorizzato l'uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l'immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.
- (10) Le autorità tedesche proseguiranno l'attività di stretta sorveglianza della peste suina classica nei suini selvatici nell'intero territorio della Germania, nel quadro del piano per l'eradicazione e il controllo della peste suina classica approvato dalla decisione 2002/943/CE della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003 ⁽¹⁾.
- (11) Le autorità tedesche si sono impegnate ad adottare le seguenti disposizioni: i) riesaminare periodicamente le misure di lotta contro la peste suina classica predisposte in Germania, in stretta collaborazione con i servizi della Commissione, alla luce degli sviluppi della situazione epidemiologica; ii) tenere conto delle constatazioni e delle raccomandazioni fatte dall'ispezione che l'Ufficio Alimentare e Veterinario della Commissione ha svolto nella Renania-Palatinato nel gennaio 2003 ⁽²⁾; iii) migliorare la raccolta dei dati demografici sui suini selvatici e delle informazioni epidemiologiche sulle quali si fondano i piani per l'eradicazione e la vaccinazione approvati dalla presente decisione. Le autorità tedesche modificheranno i piani approvati dalla presente decisione e li presenteranno alla Commissione per approvazione, se del caso.
- (12) La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici in Francia, presso la frontiera con la Germania. Con la decisione 2002/626/CE, del 25 luglio 2002, che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle ⁽³⁾, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione presentato dalla Francia.
- (13) Per motivi di chiarezza, è opportuno adottare un'unica decisione, la quale: i) confermi l'approvazione dei piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste classica nei suini selvatici nella Renania settentrionale-Vestfalia e nella Saar; ii) approvi i nuovi piani presentati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato; iii) confermi l'approvazione dei piani per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella Renania settentrionale-Vestfalia e nella Saar; iv) approvi i nuovi piani presentati per la vaccinazione

di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato; v) stabilisca le condizioni necessarie per garantire, nelle zone frontaliere interessate, che le misure applicate dalla Germania siano coerenti con le misure applicate dalla Francia; vi) abroghi le decisioni 1999/39/CE, 1999/335/CE, 2000/281/CE e 2002/161/CE.

- (14) Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le aree geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l'eradicazione e per la vaccinazione di emergenza.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar sono approvati.

Articolo 2

I piani presentati dalla Germania per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella Bassa Sassonia, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar sono approvati.

Articolo 3

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'applicazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2 nelle zone che figurano nell'allegato.

Articolo 4

La Germania adotta le misure necessarie su una fascia del proprio territorio di larghezza non inferiore a 20 km dal confine tra la Renania-Palatinato e la Francia, allo scopo di:

- a) ridurre quanto più possibile gli inconvenienti per la popolazione di suini selvatici causati da trasporti a lunga distanza dei suini selvatici fuori dalla zona in questione, tenendo conto delle barriere naturali e convenzionali; e
- b) diminuire la densità della popolazione di suini selvatici.

La Germania adotta le misure summenzionate in coordinamento e in collaborazione con le autorità francesi. Tali misure disciplinano anche le attività venatorie ed eventualmente la sospensione della caccia.

⁽¹⁾ GU L 326 del 3.12.2002, pag. 12.

⁽²⁾ Alla data di adozione della presente decisione la relazione relativa a tale missione non era ancora ultimata.

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 37.

Articolo 5

Le decisioni 1999/39/CE, 1999/335/CE, 2000/281/CE e 2002/161/CE sono abrogate.

Articolo 6

La Germania e la Francia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE:

A) **Bassa Sassonia**

Nella circoscrizione (Kreis) Rotenburg: i comuni Sottrum, Bothel, Rothenburg e Visselhövede.

Nella circoscrizione (Kreis) Soltau-Fallingb.ostel: i comuni Ahlden, Schwarmstedt-Essel, Wietzendorf, Bomlitz, Fallingb.ostel, Walsrode, Schneverdingen; Neuenkirchen, Soltau e Essel.

Nella circoscrizione (Kreis) Verden: i comuni Achim, Ottersberg, Langwedel, Verden e Kirchlinteln.

B) **Renania Settentrionale-Vestfalia**

Nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: i comuni Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Euskirchen, Hellenthal, Kall; Mechernich, Nettersheim e Zulpich.

Nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Sieg., i comuni Rheinbach, Swisttal e Meckenheim.

Città di Aachen.

Nella circoscrizione (Kreis) Aachen: Monschau, Stollberg, Simmerath e Roetegen.

Nella circoscrizione (Kreis) Dueren: Heimbach, Nideggen, Huertgenwald e Langerwehe.

C) **Renania-Palatinato**

Le circoscrizioni (Kreise): Ahrweiler, Bad Dürkheim, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Donnersbergkreis e Südliche Weinstraße.

Nella circoscrizione (Kreis) Trier-Saarburg: la zona ad est del fiume Saar.

Nella circoscrizione (Kreis) Mayen-Koblenz: la zona ad ovest del fiume Reno.

Le città di: Alzey, Landau, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer e Trier.

Nella città di Koblenz: la zona ad ovest del fiume Reno.

Nella circoscrizione (Kreis) Birkenfeld: i comuni Baumholder e Truppenübungsplatz Baumholder, Birkenfeld, Rhaunen; nel comune Herrstein: le località di Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler e Wirschweiler.

Nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Hunsrück-Kreis: i comuni Boppard, Verbandsgemeinde Emmelshausen, Kastellaun, Kirchberg; nel comune Rheinböllen: le località di Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen e Steinbach; i comuni Simmern e St. Goar-Oberwesel.

Nella circoscrizione (Kreis) Alzey-Worms: le località Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbshausen, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dinteshausen, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, i comuni Monsheim e Alzey.

Nella circoscrizione (Kreis) Bad Kreuznach: le località Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamburg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamburg e Frei-Laubersheim.

Nella circoscrizione (Kreis) Germersheim: i comuni Lingenfeld, Bellheim e Germersheim.

Nella circoscrizione (Kreis) Kaiserslautern: i comuni Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau; le località Hütschenhausen, Ramstein-Miesbach, Steinwenden e Kottweiler-Schwanden.

Nella circoscrizione (Kreis) Kusel: le località Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselsberg, Jettenbach e Bosenbach.

Nella circoscrizione (Kreis) Ludwigshafen: i comuni Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg e Altrip.

Nella circoscrizione (Kreis) Südwestpfalz: i comuni Wald Fischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen; le località Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben e Knopp-Labach.

D) **Saar**

Nella circoscrizione (Kreis) Merzig-Wadern: i comuni Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen e Wadern.

Nella circoscrizione (Kreis) Saarlouis: i comuni Dillingen, Bous, Enseldorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz e Saarlouis.

Nella circoscrizione (Kreis) Sankt Wendel: i comuni Nonnweiler, Nohfelden e Tholey.

2. ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

A) Bassa Sassonia

Nella circoscrizione (Kreis) Rotenburg: i comuni Sottrum, Bothel, Rothenburg e Visselhövede.

Nella circoscrizione (Kreis) Soltau-Fallingbostal: i comuni Ahlden, Schwarmstedt-Essel, Wietzendorf, Bomlitz, Fallingbostal, Walsrode, Schneverdingen; Neuenkirchen, Soltau e Essel.

Nella circoscrizione (Kreis) Verden: i comuni Achim, Ottersberg, Langwedel, Verden e Kirchlinteln.

B) Renania Settentrionale-Vestfalia

Nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: i comuni Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Euskirchen, Hellenthal; Kall, Mechernich e Nettersheim.

Nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Sieg: i comuni Rheinbach, Swisttal e Meckenheim.

La città di Aachen.

Nella circoscrizione (Kreis) Aachen: i comuni Monschau, Stollberg, Simmerath e Roetegen.

Nella circoscrizione (Kreis) Dueren: i comuni Heimbach, Nideggen, Huertgenwald e Langerwehe.

C) Renania-Palatinato

Le circoscrizioni (Kreise) Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun e Trier.

Nella circoscrizione (Kreis) Trier-Saarburg: tutte le zone ad est del fiume Saar.

Nella città di Koblenz e nella circoscrizione (Kreis) Mayen-Koblenz: tutte le zone ad ovest del fiume Reno.

Nella circoscrizione (Kreis) Birkenfeld: i comuni Baumholder e Truppenübungsplatz Baumholder, Birkenfeld e Rhaunen; le località Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler e Wirschweiler.

Nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Hunsrueck: i comuni di Boppard, Emmelshausen, Kastellaun, Kirchberg, Rheinboellen, Simmern e St. Goar-Oberwesel; le località Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen e Steinbach.

Le circoscrizioni (Kreise) Bad Duerkheim, Donnersbergkreis e Suedliche Weinstrasse.

Le città di Speyer, Neustadt a.d.W., Landau, Pirmasens e Kaiserslautern.

Nella circoscrizione (Kreis) Alzey-Worms: le località Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbenheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintenheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim e Gundheim, i comuni Monsheim e Alzey.

Nella circoscrizione (Kreis) Bad Kreuznach: le località Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamburg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg e Frei-Laubersheim.

Nella circoscrizione (Kreis) Germersheim: i comuni Lingenfeld, Bellheim e Germersheim.

Nella circoscrizione (Kreis) Kaiserslautern: i comuni Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, le località Hütschenhausen, Ramstein-Miesbach, Steinwenden e Kottweiler-Schwanden.

Nella circoscrizione (Kreis) Kusel: le località Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach e Bosenbach.

Nella circoscrizione (Kreis) Ludwigshafen: i comuni Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg e Altrip.

Nella circoscrizione (Kreis) Südwestpfalz: i comuni Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, le località Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenshausen, Saalstadt, Wallhalben e Knopp-Labach.

D) Saar⁽¹⁾

Nella circoscrizione (Kreis) Merzig-Wadern: i comuni Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen e Wadern.

Nella circoscrizione (Kreis) Saarlouis: i comuni Dillingen, Bous, Enseldorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz e Saarlouis.

Nella circoscrizione (Kreis) Sankt Wendel: i comuni Nonnweiler, Nohfelden e Tholey.

(¹) Nella Saar il piano di vaccinazione non sarà applicato a sud dell'autostrada A8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo

[notificata con il numero C(2003) 627]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/136/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici nel Lussemburgo nel 2001.
- (2) Con la decisione 2002/181/CE, del 28 febbraio 2002, che approva il piano presentato dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici presenti in alcune aree del suo territorio ⁽²⁾, la Commissione ha approvato un piano per l'eradicazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici del Lussemburgo.
- (3) Alla luce della situazione epidemiologica, il Lussemburgo ha presentato un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nel proprio territorio.
- (4) Il piano presentato è stato esaminato e giudicato conforme alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.
- (5) Le autorità lussemburghesi hanno autorizzato l'uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l'immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.
- (6) Le autorità lussemburghesi si sono impegnate ad adottare le seguenti disposizioni: i) riesaminare periodicamente le misure di lotta predisposte contro la peste suina classica nel Lussemburgo, in stretta collaborazione con i servizi della Commissione, alla luce degli sviluppi della situazione epidemiologica; ii) migliorare la raccolta dei dati demografici sui suini selvatici e delle informazioni epidemiologiche sulle quali si fondano i piani per l'eradicazione e la vaccinazione approvati dalla presente deci-

sione. Le autorità del Lussemburgo modificheranno i piani approvati dalla presente decisione e li presenteranno alla Commissione per approvazione, se del caso.

- (7) La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici in Francia, presso la frontiera con il Lussemburgo. Con la decisione 2002/626/CE della Commissione, del 25 luglio 2002, che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle ⁽³⁾, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione presentato dalla Francia.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno adottare un'unica decisione, la quale: i) confermi l'approvazione del piano presentato dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici; ii) approvi il nuovo piano presentato per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici; iii) stabilisca le condizioni necessarie per garantire, nelle zone frontaliere interessate, che le misure applicate dal Lussemburgo siano coerenti con le misure applicate dalla Francia; iv) abroghi la decisione 2002/181/CE.
- (9) Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le aree geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l'eradicazione e per la vaccinazione di emergenza.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Lussemburgo è approvato.

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽²⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 54.⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 37.

Articolo 2

Il piano presentato dal Lussemburgo per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo è approvato.

Articolo 3

Il Lussemburgo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'applicazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2 nelle zone che figurano nell'allegato.

Articolo 4

Il Lussemburgo adotta le misure necessarie su una fascia del proprio territorio di larghezza non inferiore a 20 km dal confine con la Francia, allo scopo di:

- a) ridurre quanto più possibile gli inconvenienti per la popolazione di suini selvatici causati da trasporti a lunga distanza dei suini fuori dalla zona in questione, tenendo conto delle barriere naturali e convenzionali; e
- b) diminuire la densità della popolazione di suini selvatici.

Il Lussemburgo adotta le misure summenzionate in coordinamento e in collaborazione con le autorità francesi. Tali misure disciplinano anche le operazioni venatorie ed eventualmente la sospensione della caccia.

Articolo 5

La decisione 2002/181/CE è abrogata.

Articolo 6

Il Lussemburgo e la Francia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'intero territorio del Lussemburgo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dal Paraguay

[notificata con il numero C(2003) 677]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/908/CE ⁽⁵⁾, si applica all'Argentina, al Brasile, al Cile, alla Colombia, al Paraguay e all'Uruguay.
- (2) Nell'ottobre 2002 si è riscontrato un focolaio di afta epizootica in Paraguay, in una zona adiacente a regioni da cui sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità («zone riconosciute dalla Comunità»), nei pressi della frontiera con il Brasile.
- (3) Al fine di valutare la situazione con riguardo all'afta epizootica nella zona in cui si è verificato il focolaio nonché nelle zone riconosciute dalla Comunità, tra il 4 e il 14 febbraio 2003 si è svolta un'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO).
- (4) L'ispezione ha rivelato che la situazione generale esistente in Paraguay relativamente ai controlli veterinari sul bestiame e sulla carne non soddisfa i requisiti per l'esportazione verso la Comunità.
- (5) È stata accertata l'esistenza di gravi lacune e una mancanza di controlli sui sistemi predisposti dalle autorità paraguaiane in seguito a precedenti ispezioni

dell'FVO per garantire che solo carni disossate e mature ottenute da animali provenienti dalle zone riconosciute dalla Comunità siano ammesse all'esportazione conformemente ai requisiti comunitari.

- (6) Viste le risultanze dell'ispezione, è opportuno revocare l'autorizzazione, per il Paraguay, ad esportare carni bovine fresche disossate e mature verso la Comunità.
- (7) Tuttavia, in mancanza di prove certe della presenza attiva della malattia in Paraguay, si deve autorizzare l'importazione nella Comunità di carni bovine fresche disossate e mature destinate al consumo umano, nonché di carni disossate e di frattaglie destinate all'alimentazione degli animali da compagnia, prodotte, certificate e spedite verso la Comunità prima del 20 febbraio 2003. La situazione sarà riesaminata allorché le autorità del Paraguay avranno fornito sufficienti garanzie quanto all'eliminazione delle carenze riscontrate e ciò sia stato verificato con esito positivo da un'ulteriore ispezione dell'FVO.
- (8) Occorre pertanto modificare la decisione 93/402/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata entro dodici mesi.

⁽¹⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 313 del 16.11.2002, pag. 34.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE ⁽¹⁾

Paese	Territorio	Certificato tipo per le carni fresche escluse le frattaglie				Certificato tipo per le frattaglie								
		Specie				bovine					ovine		di solipedi	
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi	CU	PC				PF	CU		PF
1	2						3	4						
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	AR-1	A ⁽⁴⁾	—	—	D	—	—	—	—	—	F ⁽⁵⁾	—	—	D
	AR-3	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	—	D	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	B ⁽⁶⁾	D
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	BR-1	A ⁽³⁾	—	—	D	—	—	—	—	—	F ⁽³⁾	—	—	D
	BR-2	A ⁽⁸⁾	—	—	D	—	—	—	—	—	F ⁽⁹⁾	—	—	D
Cile	CL	B	B	H	D	B	B	B	B	B	B	B	B	D
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-1	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-3	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
Paraguay	PY	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	PY-1	A ⁽⁷⁾	—	—	D	—	—	—	—	—	F ⁽⁷⁾	—	—	D
Uruguay	UY	A ⁽²⁾	C ⁽²⁾	—	D	—	—	—	—	—	F	—	G	D

CU Consumo umano.

PC Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.

1 = cuori

2 = fegati

3 = muscoli masseteri

4 = lingue

PF Destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia.

(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della presente decisione, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2; il segno (-) indica che le importazioni non sono autorizzate.

(2) Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate ottenute da animali macellati dopo il 1° novembre 2001.

(3) Per quanto riguarda Rio Grande do Sul, da utilizzare esclusivamente per le carni disossate ottenute da bovini e per le frattaglie per animali da compagnia ottenute da animali macellati dopo il 30 novembre 2001.

(4) Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate ottenute da bovini macellati dopo il 31 gennaio 2002; tale data è tuttavia l'8 marzo 2002 per le province di La Pampa e Santiago del Estero e il 26 marzo 2002 per la provincia di Cordoba.

(5) Da utilizzare esclusivamente per le frattaglie per animali da compagnia ottenute da bovini macellati dopo il 31 gennaio 2002; tale data è tuttavia l'8 marzo 2002 per le province di La Pampa e Santiago del Estero e il 26 marzo 2002 per la provincia di Cordoba.

(6) Da utilizzare esclusivamente per le carni fresche (comprese le frattaglie) ottenute da ovini, caprini e bovini macellati dopo il 1° marzo 2002 nelle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego.

(7) Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate per consumo umano nonché le carni disossate e le frattaglie per animali da compagnia, ottenute da bovini macellati dopo il 1° settembre 2002 e prima del 20 febbraio 2003, prodotte e certificate nello stesso periodo e spedite verso la Comunità prima del 20 febbraio 2003.

(8) Da utilizzare esclusivamente per le carni disossate ottenute da bovini macellati dopo il 31 ottobre 2002.

(9) Da utilizzare esclusivamente per le frattaglie per animali da compagnia ottenute da bovini macellati dopo il 31 ottobre 2002.»

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2003) 620]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2000/53/CE, la Commissione è tenuta a stabilire norme di codifica dei componenti e dei materiali, da usarsi da parte dei produttori e dei costruttori di materiali ed equipaggiamenti, finalizzate in particolare all'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati.
- (2) Sarebbe appropriato stabilire ulteriori norme di codifica sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso.
- (3) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di

materiali ed equipaggiamenti, adottino la nomenclatura delle norme ISO di codifica dei componenti e dei materiali di cui all'allegato alla presente decisione, ai fini dell'etichettatura e dell'identificazione di componenti e materiali dei veicoli.

Articolo 2

Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso, la presente decisione è sottoposta a revisione per stabilire anche per altri materiali, se necessario, norme di codifica dei componenti e dei materiali.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

ALLEGATO

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

- ISO 1043-1 Materie plastiche — simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali.
- ISO 1043-2 Materie plastiche — simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo.
- ISO 11469 Materie plastiche — Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

- ISO 1629 Gomme e lattici — Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici.

I simboli «<» e «>» impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/139/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003
concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della
Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ribadisce di essere seriamente preoccupata per la situazione del conflitto transdnestriano in Moldova e rileva il suo impegno a contribuire agli sforzi prodigati nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per giungere ad una soluzione pacifica del conflitto nel pieno rispetto dell'integrità territoriale della Moldova.
- (2) L'Unione europea ritiene inaccettabili il continuo ostruzionismo opposto dalla dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova e la sua determinazione a non mutare lo status quo.
- (3) A sostegno di una partecipazione più attiva dell'Unione europea al processo politico, il Consiglio ha pertanto deciso di imporre sanzioni specifiche sotto forma di divieto di viaggio imposto unicamente ai membri della dirigenza transdnestriana ritenuti principali responsabili della mancata cooperazione nel promuovere una soluzione politica del conflitto. L'Unione europea si riserva il diritto di prendere successivamente in considerazione ulteriori misure restrittive specifiche.
- (4) L'Unione europea riasaminerà la sua posizione alla luce degli ulteriori sviluppi, in particolare delle iniziative prese dalla dirigenza transdnestriana per realizzare progressi sostanziali nei negoziati relativi alla determinazione dello status politico della Transdnestria all'interno della Moldova.
- (5) L'applicazione del divieto di viaggio non dovrebbe incidere sulle situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale o ospiti l'OSCE,

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato responsabili della mancata cooperazione nel promuovere una soluzione pacifica del conflitto.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
- ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
- iii) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche laddove uno Stato membro ospiti l'OSCE.

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Moldova.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Tenuto conto degli sviluppi politici in Moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.

Articolo 3

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione. Essa si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi a decorrere da tale data.

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. SMIRNOV, IGOR, presidente, nato il 29.10.1941 a Chabarowsk. Passaporto russo n. 50 NO. 0337530
 2. SMIRNOV, VLADIMIR, figlio del presidente e presidente del comitato doganale statale, nato il 3.4.1961 a Vupiansk Charkow. Passaporto russo n. 50 NO. 00337016
 3. SMIRNOV, OLEG, figlio del presidente e consulente del comitato doganale statale, nato l'8.8.1967 a Nowaja Wachowka, Cherson. Passaporto russo n. 60 NO. 1907537
 4. LEONTYEV, SERGEY, vicepresidente, nato il 9.2.1944 a Odessa Leontovka. Passaporto russo n. 50 NO. 0065438
 5. MARACUTSA, GRIGORY, presidente del Soviet supremo, nato il 15.10.1942 a Teia, Grigoriopol. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835
 6. KAMINSKY, ANATOLY, vicepresidente del Soviet supremo, nato il 15.3.1950 a Cita. Ex passaporto sovietico n. A25056238
 7. SHEVCHUK, EVGENY, vicepresidente del Soviet supremo, nato il 21.6.1946 a Nowosibirsk. Ex passaporto sovietico n. A25004230
 8. LITSKAI, VALERY, ministro degli Affari esteri, nato il 13.2.1949 a Tver. Passaporto russo
 9. KHAJEEV, STANISLAV, ministro della Difesa, nato il 28.12.1941 a Celabinsk
 10. ANTIUFEEV (SEVTOV), VADIM, ministro della Sicurezza dello Stato, nato nel 1951 a Novosibirsk. Passaporto russo
 11. KOROLYOV, ALEXANDER, ministro dell'Interno, nato nel 1951 a Briansk. Passaporto russo
 12. BALALA, VIKTOR, ministro della Giustizia, nato nel 1961 a Vinitsa
 13. AKULOV, BORIS, rappresentante della Transdnestria in Ucraina
 14. ZAKHAROV, VIKTOR, ufficio del procuratore, nato nel 1948 a Camenca
 15. LIPOVTSEV, ALEXEY, vicepresidente del comitato doganale
 16. GUDYMO, OLEG, viceministro della Sicurezza, nato l'11.9.1944 ad Alma-Ata. Passaporto russo n. 51 NO. 0592094
 17. KOSOVSKI, EDUARD, presidente della Banca della Repubblica transdnestriana, nato il 7.10.1958 a Floresti
-

POSIZIONE COMUNE 2003/140/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003
concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1390 (2002), in seguito denominata «UNSCR 1390 (2002)», che stabilisce le misure da applicare contro Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda e i Talibani ed altri individui, gruppi, imprese e entità ad essi associati e adegua l'ambito di applicazione delle sanzioni imposte dalle risoluzioni UNSCR 1267 (1999) e 1333 (2000) in seguito denominate «UNSCR 1267 (1999)» e «UNSCR 1333 (2000)».
- (2) Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC che applica la risoluzione UNSCR 1390 (2002).
- (3) Il 20 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1452 (2002) che consente deroghe specifiche alle misure restrittive imposte dalle UNSCR 1267 (1999) e 1390 (2002).
- (4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare dette deroghe specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nell'attuare le misure di cui all'articolo 3 della posizione comune 2002/402/PESC, la Comunità europea prevederà le deroghe consentite dalla risoluzione 1452 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

La presente posizione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

**AZIONE COMUNE 2003/141/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003**

che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾, che prevede uno scadenziario pluriennale per il suo finanziamento.
- (2) Per motivi tecnici, non è stato possibile perfezionare entro i termini prescritti una gara relativa a taluni equipaggiamenti necessari all'avvio della missione. In seguito alla restrizione dell'ammissibilità delle spese al 2002 sulla convenzione di finanziamento di cui all'articolo 166, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ tali crediti non possono più essere utilizzati nel 2003.
- (3) È quindi necessario imputare le spese relative a tale gara sul bilancio del 2003.
- (4) L'azione comune 2002/210/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

All'articolo 9 dell'azione comune 2002/210/PESC i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. I costi relativi all'attuazione della presente azione comune sono i seguenti:
- a) 14 milioni di EUR per le spese iniziali (compreso l'equipaggiamento e il gruppo di pianificazione) per il 2002, da finanziare attingendo al bilancio comunitario;
 - b) 1,7 milioni di EUR per le spese iniziali (compreso l'equipaggiamento) per il 2003, che saranno finanziati attingendo al bilancio comunitario;

- c) fino a 38 milioni di EUR all'anno per i costi operativi nel periodo 2003- 2005, ripartiti nel modo seguente:
 - i) fino a 17 milioni di EUR per indennità giornaliera, a seconda del tasso di cambio giornaliero, e 1 milione di EUR per spese di viaggio, che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, sono finanziate su base "ciascuno si fa carico delle spese del proprio personale";
 - ii) i rimanenti 20 milioni di EUR (11 milioni di EUR per i costi operativi, 4 milioni per il personale locale, 5 milioni per il personale civile internazionale), dovranno essere finanziati in comune attingendo al bilancio comunitario.

Il Consiglio adotta il bilancio definitivo per il periodo 2003-2005 su base annuale.

2. Se il finanziamento dei costi di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), sulla base del bilancio comunitario non è sufficiente, il Consiglio decide, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, in quale modo coprire l'eventuale differenza, che rappresenta costi comuni».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio, dell'11 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 208 del 18 agosto 2000)

A pagina 23, allegato, punto 5:

anziché: «5. Nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura corrispondente agli impegni, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita all'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni degli impegni proposti da [nome della società] e accettati dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 449/2000 o con la decisione C(2000) XXX. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”»

leggi: «5. Nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura corrispondente agli impegni, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita all'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni degli impegni proposti da ... [nome della società] e accettati dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 449/2000 o con la decisione C(2000) 2452. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”»

Rettifica della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 203 del 10 agosto 2000)

A pagina 4, articolo 12, paragrafo 1:

anziché: «... entro il 10 agosto 2002 (...),»

leggi: «... anteriormente al 10 agosto 2002. (...)»

Rettifica del regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 228 del 24 agosto 2002)

A pagina 5, articolo 1, paragrafo 2, tabella, voce relativa alla «Slovacchia»:

anziché:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
«Slovacchia	Tutte le società	15,0	A999»

leggi:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
«Slovacchia	Bohus sro, Nálepkova 310, 976 45 Hronec	7,7	A329
	Tutte le altre società	15,0	A999»

Rettifica del regolamento (CE) n. 2287/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 348 del 21 dicembre 2002)

A pagina 44, allegato I, numero d'ordine 09.2612, periodo contingente:

anziché: «1.1.-31.12.2003»,

leggi: «1.1.-30.6.2003».

A pagina 45, allegato I, numero d'ordine 09.2867, periodo contingente:

anziché: «1.1.-31.12.2003»,

leggi: «1.1.-30.6.2003».

A pagina 48, allegato I, numero d'ordine 09.2985, periodo contingente:

anziché: «1.1.-31.12.2003»,

leggi: «1.1.-30.6.2003».